



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO
(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO

per la
Prevenzione delle patologie imputabili
al gioco d'azzardo lecito

Approvato con Deliberazione Consiliare Nr. 26 del 27/4/2018

Art. 1 - Oggetto

- 1) Questo regolamento disciplina l'esercizio di giochi leciti, autorizzati in conformità al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS), il RD 773/1931 e s.m.i, nonché in base alla normativa statale e regionale.
- 2) Sono oggetto del presente tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro o valori, qui elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) Gioco d'azzardo lecito con apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali) come da art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS;
 - b) Gioco d'azzardo lecito attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (new slot e videolottery) come da art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS;
 - c) Scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi.

Art. 2 - Esclusioni

- 1) Non sono oggetto del presente e, pertanto, ne sono esclusi:
 - a) I giochi vietati e proibiti elencati in apposite tabelle della Questura, nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri; per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni;
 - b) I giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e intrattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, non contemplati nell'art. 110 comma 7 del TULPS, i giochi da tavolo e di società (quali: dama, scacchi, monopoli, scarabeo, risiko, subbuteo, ecc.);
 - c) I giochi svolti tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - d) Il gioco del bingo, sostitutivo del tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;

- e) I giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
- f) Gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

Art. 3 - Finalità

- 1) Questo regolamento ha lo scopo di assicurare che la diffusione del gioco lecito sul territorio comunale avvenga contenendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità. Ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale, ad esempio, il prestito a usura per debiti contratti al gioco.
- 2) L'Amministrazione intende disincentivare il gioco, che da compulsivo assai spesso degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
- 3) Tali finalità devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza.

Art. 4 - Principi

- 1) Le procedure autorizzative e le limitazioni, normate dal presente, si informano ai seguenti principi:
 - a) Tutela dei minori;
 - b) Tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

- c) Contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) Necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
- 2) Il Comune, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale di dati, monitora gli indicatori quantitativi e qualitativi descrittivi dell'incidenza del gioco d'azzardo lecito sul territorio.

Art. 5 - Licenze e concessioni

- 1) L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento previsti dall'articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS in rivendite di tabacchi, ricevitorie lotto, bar, ristoranti, alberghi, edicole, stabilimenti balneari, circoli privati e in ogni altro esercizio commerciale o pubblico, nonché in aree aperte al pubblico, il trasferimento di sede dei medesimi apparecchi e congegni, l'ampliamento della superficie dedicata, il cambio della titolarità sono subordinati alla licenza rilasciata dal comune a norma dell'art. 86 del TULPS e secondo le previsioni della vigente L.R. 27 Ottobre 2014 numero 30 ⁽¹⁾.
- 2) L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TUEL, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati alla licenza rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale vigente (art. 88 del TULPS) ⁽²⁾.

¹ Si veda il Decreto del DG, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, 27/7/2011 art. 3 comma 6.

² Esercizi autorizzabili ai sensi dell'art. 88 del TULPS: agenzie di concessionari dell'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi (come da DM 1° marzo 2006 n. 111); agenzie di concessionari dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli (come da DPR 169/1998); negozi di gioco e punti di vendita aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (come da art. 38, commi 2 e 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge 248/2006); negozi di gioco di concessionari del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica (come da articolo 1-bis del DL 149/2008 convertito dalla legge 184/2008 e modificato dall'art. 2 della legge 203/2008); sale per l'esercizio del gioco "bingo" (come da DM 31 gennaio 2000 n. 29); gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS; sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del TULPS2.

- 3) La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, dieci e lotto, ecc.), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione rilasciata da Lottomatica Scommesse S.r.l. (con sede legale in Viale del Campo Boario 56/d, 00154 Roma) sulla base della normativa vigente.

Art. 6 - Limitazioni

- 1) Come previsto dall'art. 6 della vigente legge regionale 27/10/2014, n. 30 è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS in locali e aree che si trovino a meno di **cinquecento** metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette.
- 2) Tale distanza minima di cinquecento metri è misurata considerando il percorso pedonale più breve.

Art. 7 - Orari

- 1) Gli orari di apertura delle sale dedicate e di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000 e smi.
- 2) Il Sindaco determina gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Adozione del provvedimento restrittivo degli orari per le attività, preesistenti ai divieti regionali, che si trovino entro la distanza minima di cui al precedente art. 6 dai luoghi sensibili;
 - b) Individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco e, conseguentemente, talune attività commerciali, a favore di altre;
 - c) Determinazione di specifiche fasce orarie di apertura e di chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.
- 3) L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli artt. 17-bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

Art. 8 - Modalità di esercizio

- 1) Il gioco d'azzardo lecito deve essere svolto nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili.
- 2) All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato.
- 3) Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate.
- 4) È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 9 - Ulteriori misure

- 1) Il Comune non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
- 2) Nei contratti stipulati dal Comune, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
- 3) Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dal Comune, alla prima scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.

- 4) Le società controllate o partecipate dal Comune o alle quali il Comune ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
- 5) E' vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.
- 6) Il Comune non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

Art. 10 - Sanzioni

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
- 2) Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 689/1981.
- 3) Ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.
- 4) A norma dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione d'una sanzione amministrativa pecuniaria di euro **cinquecento**, con facoltà per il trasgressore di estinguerla in misura ridotta di trecentotrentatré euro e trentatré centesimi se pagata nei termini previsti.

Articolo 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

- 1) Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
- 2) Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il gioco d'azzardo lecito e che siano in contrasto con il presente.
- 3) Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.